
	Osservatorio Legislativo Interregionale	Firenze, 23 e 24 novembre 2017 Enrico Righi – Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	--

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
REGIONI ORDINARIE**

Relazione a cura di Enrico Righi

Note di sintesi a cura di Francesca Casalotti, Ilaria Cirelli, Caterina Orione e Enrico Righi

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Firenze, 23 e 24 novembre 2017 Enrico Righi – Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	---

Sentenza: 4 luglio 2017 n. 218

Materia: tutela dell'ambiente

Giudizio: giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione

Ricorrenti: Consiglio di Stato

Oggetto: art. 7, comma 2, in relazione all'allegato C4, punto 7, lettera f), della legge della Regione Veneto 26 marzo 1999, n. 10 (Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale)

Esito: illegittimità costituzionale, a far tempo dal 31 luglio 2007, dell'art. 7 comma 2, della l.r. Veneto 10/1999 nella parte in cui esclude dalla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale le strade extraurbane secondarie di dimensioni pari o inferiori a 5 km.

Estensore: Francesca Casalotti


Sintesi:

Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, in relazione all'allegato C4, punto 7, lettera f), della l.r. Veneto 10/1999 in materia di valutazione d'impatto ambientale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La disposizione censurata prevede l'assoggettamento alla procedura di verifica della valutazione di impatto ambientale dei soli progetti relativi alla realizzazione di strade extraurbane secondarie di lunghezza superiore a 5 km, ponendosi, secondo il rimettente, in contrasto con la disciplina statale dell'art. 23, comma 1, lettera c), e relativo allegato III, elenco B, punto 7, lettera g), del d.lgs. 152/2006, che impone di sottoporre alla detta procedura tutti i progetti di strade extraurbane secondarie, senza consentire alcuna esclusione a priori fondata su criteri meramente dimensionali.

In via preliminare, la Corte esamina le eccezioni di inammissibilità avanzate dalle parti resistenti nel giudizio principale e dichiara il non accoglimento delle stesse. In primo luogo, con riferimento alla inapplicabilità, *ratione temporis*, nel giudizio a quo, della norma interposta ritenuta violata, la Corte fa presente che secondo il suo costante orientamento la valutazione di rilevanza è riservata al giudice a quo, «potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appare assolutamente priva di fondamento» (così sentenze n. 106 del 2013 e n. 242 del 2011). Nel caso di specie il remittente ha operato una dettagliata ricostruzione della successione temporale degli atti del procedimento oggetto del giudizio in modo da poter individuare, in applicazione del principio *tempus regit actum*, gli esatti termini normativi della questione.

In secondo luogo, sotto il profilo della motivazione dell'impugnazione, la Corte ritiene che il rimettente abbia fornito un'adeguata motivazione in ordine alla rilevanza della questione, essendo sufficiente, a tali fini, che il giudice a quo proponga una motivazione plausibile, «sempreché, dalla descrizione della fattispecie, il carattere pregiudiziale della stessa questione emerga con immediatezza ed evidenza» (così sentenza n. 120 del 2015; nello stesso senso, sentenze n. 201 del 2014 e n. 369 del 1996).


Infine, la Corte respinge l'eccezione di inammissibilità, secondo cui il giudice a quo avrebbe omesso il doveroso tentativo di interpretare la disposizione censurata in modo

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Firenze, 23 e 24 novembre 2017 Enrico Righi – Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	---

conforme alla Costituzione. Con riferimento alla fattispecie oggetto del giudizio, infatti, il dato testuale della norma regionale impugnata, che stabilisce l'assoggettamento alla procedura di verifica della valutazione di impatto ambientale per le sole strade extraurbane secondarie di lunghezza superiore a 5 chilometri, è inequivoco e, quindi, tale da non consentire diverse interpretazioni.


Nel merito la Corte ritiene la questione fondata. Secondo la costante giurisprudenza della Corte fin dal 2002 (sent. n. 407/2002) la tutela dell'ambiente non può identificarsi con una materia in senso stretto, ma deve essere intesa come un valore costituzionalmente protetto, integrante una sorta di «materia trasversale». La trasversalità della materia implica, di per sé stessa, l'esistenza di «competenze diverse che ben possono essere regionali», con la conseguenza che allo Stato rimane riservato «il potere di fissare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali» (sempre sent. n. 407 del 2002). Alle Regioni non è, tuttavia, consentito, in nessun caso, di apportare deroghe in peius rispetto ai parametri di tutela dell'ambiente fissati dalla normativa statale. Ciò, in quanto «le disposizioni legislative statali adottate in tale ambito fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza, essendo ad esse consentito soltanto eventualmente di incrementare i livelli della tutela ambientale, senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato» (così sentenza n. 300 del 2013).

Quanto allo specifico thema decidendum, la Corte sottolinea che le disposizioni del Codice dell'ambiente, richiamate dal giudice a quo, stabiliscono che la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (c.d. screening, consistente nella procedura finalizzata a valutare, in via preliminare, se un progetto può determinare impatti negativi e significativi sull'ambiente), si svolge sulla base della valutazione congiunta di una serie di elementi relativi alle caratteristiche dei progetti (il cumulo con altri progetti, l'utilizzazione di risorse naturali, le dimensioni, la produzione di rifiuti, ecc.), alla loro localizzazione, in considerazione delle peculiarità del territorio in cui il progetto si situa, e alle caratteristiche dell'impatto potenziale (la portata, durata o reversibilità del progetto). A tale procedura di verifica sono sottoposti tutti i progetti richiamati dal comma 1, lett. c), dell'art. 23 del d.lgs. n. 152 del 2006, tra cui, appunto, le strade extraurbane secondarie, di cui alla lett. g) del punto 7 dell'elenco B dell'allegato III alla parte seconda di tale decreto legislativo. La previsione dello screening da parte del legislatore statale è da ricondursi all'esigenza di sottoporre alla procedura, in attuazione della normativa europea, qualsivoglia tipologia di progetto, a prescindere che questo sia di competenza statale o regionale, senza consentire esenzioni a priori e in via generale, fondate esclusivamente su parametri dimensionali. Sotto questo profilo, la Corte ha già avuto modo di evidenziare che «[l']obbligo di sottoporre il progetto alla procedura di VIA, o, nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità alla VIA, attiene al valore della tutela ambientale (sentenze n. 225 e n. 234 del 2009), che, nella disciplina statale, costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale. La disciplina statale uniforme non consente, per le ragioni sopra esaminate, di introdurre limiti quantitativi all'applicabilità della disciplina, anche se giustificati dalla ritenuta minor rilevanza dell'intervento configurato o dal

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Firenze, 23 e 24 novembre 2017 Enrico Righi – Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	--

carattere tecnico dello stesso» (così sentenza n. 127 del 2010). La disposizione regionale censurata sottopone, invece, a screening solo le strade extraurbane secondarie di dimensioni superiori a 5 chilometri, esentando da tale procedura tutte le strade di dimensioni pari o inferiori, in palese contrasto con la disciplina statale.

Peraltro, l'art. 23 del d.lgs. 152/2006, richiamato dal giudice a quo come norma interposta violata, risulta entrato in vigore, insieme a tutta la parte seconda del Codice dell'ambiente, in data 31 luglio 2007. Ne consegue che l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata deve ritenersi sopravvenuta rispetto al momento della sua originaria entrata in vigore.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Firenze, 23 e 24 novembre 2017 Enrico Righi – Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	---

Sentenza: 10 ottobre 2017, n. 234

Materia: pubblico impiego

Parametri invocati: articolo 117, commi secondo, lett. L), e terzo, Costituzione; decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 (norma interposta)

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, della legge della Regione Umbria 17 agosto 2016, n. 10

Esito: illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, L.R. Umbria 10/2016; cessazione della materia del contendere relativamente all'articolo 7, comma 1, L.R. Umbria 10/2016

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato all'impugnazione dell'articolo 7, comma 1, della l.r. Umbria 10/2016; in conseguenza di ciò, mancando una formale accettazione della rinuncia da parte della Regione Umbria, il ricorso non può per questa parte dirsi estinto, ma viene dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione all'articolo citato.


Per quanto riguarda la seconda disposizione impugnata, occorre premettere che il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, prevede lo svolgimento di procedure concorsuali riservate al personale a tempo determinato del comparto sanità, della dirigenza medica e del ruolo sanitario. Tali procedure sono state dettagliatamente disciplinate con il D.P.C.M. 6 marzo 2015, declinandone, di fatto, come "procedure di stabilizzazione" (la definizione è fornita dalla Corte).

L'articolo 8, comma 1, della l.r. Umbria 10/2016 estende le procedure di stabilizzazione mediante concorso riservato al personale della dirigenza amministrativa e tecnica del servizio sanitario regionale.

In relazione a questa disposizione della legge umbra, la Corte si pronuncia in maniera concisa e quasi tranciante, dal momento che ritiene fondata ed assorbente la considerazione che la disposizione verte in materia di diritto civile, dunque in ambito riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

È noto infatti, ricorda la Corte, che il rapporto di pubblico impiego è, salve le eccezioni del cosiddetto impiego non contrattualizzato, ormai regolato dalla contrattazione collettiva, dunque dal diritto civile.

Conclusivamente, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della norma scrutinata nel merito.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Firenze, 23 e 24 novembre 2017 Enrico Righi – Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	---

Sentenza: n. 235 del 11 ottobre 2017

Materia: equilibrio del bilancio delle regioni e degli enti locali

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Parametri invocati: articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), articoli 5, 114, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120 della Costituzione

Ricorrenti: Province autonome di Bolzano e di Trento, dalle Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e Friuli-Venezia Giulia, e dalle Regioni Veneto, Lombardia e Liguria,

Oggetto: articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali)

Esito: illegittimità costituzionale


Estensore nota: Caterina Orione

Sintesi: La disposizione impugnata ha modificato l'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione). Essa è inerente il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali.

La nuova norma, ora impugnata, ridisegna la disciplina di tale concorso, mediante la soppressione del Fondo straordinario originariamente previsto dall'articolo 11, in luogo del quale la lettera *a*) dell'unico comma dell'articolo 3 demanda alla legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla medesima legge n. 243 del 2012, le modalità del concorso statale al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali.

Le regioni ricorrenti ritengono che la disposizione sia illegittima costituzionalmente, perché la definizione delle modalità del concorso statale (cfr. articolo 5, comma 1, lettera g)) è rinviata ad una "legge ordinaria", in violazione di quanto è disposto dall'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale). La disposizione sopracitata prevede una legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale, come prescritto dall'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, quindi una "legge rinforzata".

La previsione di una legge ordinaria, per le ricorrenti Province e Regioni autonome, comporterebbe la violazione delle attribuzioni finanziarie, legislative e amministrative in molte materie, proprio in quanto si verte in tema di finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali, ed altresì andrebbe a modificare nella sostanza i rapporti finanziari tra le stesse e lo Stato. Inoltre, la disposizione impugnata, per le restanti ricorrenti, nella parte in cui non prevede alcun coinvolgimento delle autonomie territoriali (intesa in Conferenza unificata, o parere), sarebbe lesiva del principio di leale collaborazione.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Firenze, 23 e 24 novembre 2017</p> <p>Enrico Righi – Regione Toscana</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie</p>
---	--	--

La prospettazione delle Regioni è contestata dall'Avvocatura dello Stato, che ritiene *"....che il generico riferimento, contenuto nella disposizione censurata, alle leggi dello Stato sarebbe di per sé idoneo a comprendere anche le leggi rinforzate, con la conseguenza che la lesione potrebbe al più essere lamentata solo ove, in sede di attuazione, non si adottasse la procedura di approvazione qualificata"*, nonché che l'articolo 5 della legge costituzionale 1 del 2012 non imporrebbe la "legge rinforzata" per la disciplina di dettaglio, per la quale sarebbe appunto sufficiente una "legge ordinaria", come peraltro già prevedeva l'articolo 11 ora modificato.


La Corte costituzionale rigetta le eccezioni formulate circa la carenza di un interesse attuale delle ricorrenti e della non lesività della disposizione, poiché *"....per costante giurisprudenza il giudizio promosso in via principale è condizionato alla mera pubblicazione di una legge che si ritenga lesiva della ripartizione di competenze, a prescindere dagli effetti che essa abbia prodotto (sentenza n. 195 del 2017; nello stesso senso, le sentenze n. 262 del 2016 e n. 195 del 2015)"* e sempre *".....per costante giurisprudenza (sentenza n. 182 del 2017), una disposizione, ancorché meramente ripetitiva di una precedente, può sempre essere oggetto di un giudizio di legittimità costituzionale, il censurato art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 164 del 2016, tacitamente abrogando il contenuto del previgente art. 11, ha portata evidentemente innovativa"*.

Infatti la norma, articolo 11 ora modificato, disciplinava direttamente il Fondo straordinario per il concorso dello Stato nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, *affidando a fonti sub-legislative solo le specificazioni tecniche della disciplina (sentenza n. 88 del 2014)*, mentre la disposizione impugnata, articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 164 del 2016, si limita a prevedere un rinvio alla legge dello Stato di tutta la disciplina del concorso statale per finanziare i livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali.

La Corte costituzionale ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale.


Il nuovo testo dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale n. 1 del 2012, recita : *"Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale"*. La legge n. 164 del 2016, così come peraltro la legge n. 243 del 2012 a cui apporta modifiche, è una "legge rinforzata", approvata secondo ai vincoli procedurali contenuti nell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, che, ricorda la Corte, *"trovano fondamento anche a livello sovranazionale nell'art. 3, paragrafo 2, del Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell'Unione economica e monetaria, firmato il 2 marzo 2012 e ratificato in Italia con la legge 23 luglio 2012, n. 114 (cosiddetto Fiscal Compact)"*.

L'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 2012 specifica nel dettaglio i contenuti della legge rinforzata di attuazione dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione ed al comma 1, lettera g), espressamente prevede: *"le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi [di] eventi eccezionali [...], anche in deroga all'articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da*

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Firenze, 23 e 24 novembre 2017 Enrico Righi – Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	---

parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali”.

L’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 164 del 2016, diversamente del previgente articolo 11 della legge n. 243 del 2012, non prevede invece alcuna modalità attraverso cui lo Stato concorre al finanziamento, bensì solo a demandare a una futura legge ordinaria *priva di qualunque indicazione normativa sostanziale o procedurale capace di orientare e vincolare la futura «legge dello Stato», ciò che essa stessa avrebbe dovuto disciplinare, degradando così la fonte normativa della disciplina – relativa alle modalità del concorso statale al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali – dal rango della legge rinforzata a quello della legge ordinaria. Ne consegue l’elusione della riserva di legge rinforzata disposta dall’art. 81, sesto comma, Cost.*

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Firenze, 23 e 24 novembre 2017 Enrico Righi – Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie</p>
---	--	--

Sentenza: 11 ottobre 2017, n.237

Materia: concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico complessivo e alla riduzione del debito delle amministrazioni pubbliche

Parametri invocati: articoli 5, 81 terzo comma, 114, 120, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Costituzione, articoli 48, 49 l. c. 1/1963 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), articoli 79, 103, 104 e 107 d.p.r. 670/1972, (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) articolo 5, comma 2, lettera c), l. c. 1/2012 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale)

Giudizio: legittimità in via principale


Ricorrenti: Province autonome di Trento e Bolzano, Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e Regioni Lombardia, Liguria e Veneto

Oggetto: articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali)

Esito:

- inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 promossa, dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli articoli 79, 103, 104 e 107 dello Statuto speciale, al principio dell'accordo in materia finanziaria e al principio di leale collaborazione;
- inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, lettera a), promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli articoli 48 e 49 dello Statuto speciale e al principio dell'accordo in materia finanziaria;
- non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, promossa dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Regione Veneto in riferimento all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale);
- non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, promossa dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, in riferimento agli articoli 79 e 104 dello Statuto speciale;
- non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, lettera b), promossa dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, in riferimento al principio di leale collaborazione;
- non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, promossa dalle Regioni Lombardia, Liguria e Veneto, in riferimento al principio di leale collaborazione;

Estensore nota: Ilaria Cirelli

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Firenze, 23 e 24 novembre 2017 Enrico Righi – Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	---


Sintesi: Le ricorrenti dubitano della legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), che ha modificato l'articolo 12, commi 1, 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), relativo al concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico.

L'articolo 4, comma 1, lettera a) della l.164/2016 sostituisce l'articolo 12, comma 1, della l. 243/2012, nel seguente modo: "le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche, secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge". La lettera b), della stessa disposizione sostituisce il comma 2 dell'articolo 12: "fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, gli enti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge". Infine la lettera c) ha abrogato il comma 3 dell'articolo 12 l. 243/2012, che recita: "Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dall'andamento del ciclo economico. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato."

Le disposizioni, vengono impugnate in modo distinto dagli enti ricorrenti, ed in particolare:

l'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è impugnato nella parte in cui rinvia a una legge ordinaria la definizione delle modalità del concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico complessivo e alla riduzione del debito attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, per violazione dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della l.c. 1/2012 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che invece demanda a una legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, ovvero ad una *legge rinforzata*, la disciplina delle modalità con le quali gli enti territoriali concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni;

una seconda questione è sollevata solo dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol sull'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), per violazione degli articoli 79 e 104 del d.p.r. 670/1972, (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e del principio dell'accordo in materia finanziaria, in quanto si affiderebbe a una legge statale ordinaria un oggetto già specificamente regolamentato dal citato articolo 79 e dal

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Firenze, 23 e 24 novembre 2017 Enrico Righi – Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	---

comma 410 dell'articolo 1 l. 190/2014 (legge di stabilità 2015), approvato sulla base di un'intesa raggiunta ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto;

la terza questione, sollevata, anch'essa, solo dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sull'articolo 4, comma 1, lettera b), riguarda la violazione del principio di leale collaborazione, in quanto affidando la disciplina del contributo al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato alla legge ordinaria, e non più all'atto amministrativo adottato d'intesa con la Conferenza unificata, priverebbe gli enti territoriali di ogni possibilità di coinvolgimento nella relativa decisione, dato che il principio di leale collaborazione non è opponibile alla funzione legislativa;

la quarta questione è sollevata dalle Regioni Lombardia, Liguria e Veneto per violazione degli articoli 5, 114, 120, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., nella parte in cui l'articolo 4 della l.164/2016 non prevede un coinvolgimento delle autonomie territoriali nella determinazione delle modalità di concorso alla sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche e delle modalità di concorrenza alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Preliminarmente la Corte chiarisce il collegamento tra i due commi dell'articolo 12 della l.243/2012 come modificati dalle disposizioni impugnate, nel senso che il concorso alla sostenibilità del debito gravante sul complesso delle amministrazioni pubbliche si traduce nel concorso alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche.


Passando all'esame nel merito delle questioni sollevate, la Corte dichiara non fondata la prima questione in quanto, da un lato, la riserva di legge rinforzata invocata dalle ricorrenti è *soltanto* relativa e, dall'altro, l'articolo 12 della l.243/2012, come modificato dalla disposizione impugnata, presenta un contenuto sufficiente a soddisfare quest'ultima.

Infatti, argomenta la Corte, l'articolo 5, comma 2, lettera c), della l. c. 1/2012 dispone che la legge rinforzata prevista dall'articolo 81, sesto comma, Cost. disciplina *le modalità* attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazione e va pertanto inteso nel senso di istituire una *riserva relativa* di legge rinforzata.

L'articolo 12 in parola soddisfa comunque la riserva relativa di legge rinforzata contenendo, al comma 2, due elementi che hanno la funzione di precisarne condizioni e modalità di applicazione, ovvero il riferimento *all'andamento del ciclo economico*, di cui si deve tener conto, e l'indicazione delle *modalità* attraverso le quali gli enti territoriali concorrono alla riduzione del debito pubblico ovvero *mediante versamenti al* Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Anche la seconda questione sollevata è dichiarata non fondata dalla Corte.

In proposito, viene richiamato l'articolo 27 della l. 42/2009, che dispone che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, *secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti*.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Firenze, 23 e 24 novembre 2017 Enrico Righi – Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	---

Tale disposizione è stata attuata, per le autonomie del Trentino-Alto Adige, non tramite nuove norme di attuazione, ma direttamente mediante la modifica della parte finanziaria dello Statuto da parte delle leggi ordinarie rinforzate 191/2009 e 190/2014, adottate sulla base di specifici accordi in virtù dell'articolo 104 dello Statuto speciale.

In particolare, il concorso della Regione e delle Province autonome agli oneri del debito pubblico è regolato: per gli anni 2014-2017 dall'articolo 1, comma 410, della l. 190/2014; per gli anni 2018-2022 dall'articolo 79, comma 4-bis, dello Statuto speciale; per gli anni successivi al 2022 dall'articolo 79, comma 4-ter, dello Statuto speciale.

I citati commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 79 dello Statuto speciale hanno rango costituzionale e sullo stesso piano è anche l'articolo 1, comma 410, della l. 190/2014, essendo stato approvato ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto speciale.


Secondo la Corte, poiché queste disposizioni sono successive alla l. c. 1/2012 e regolano il concorso della Regione autonoma e delle Province autonome al pagamento degli oneri del debito pubblico, l'articolo 4 della l.164/2016, non potendo discostarsi dalle prime in quanto di rango sottordinato, deve essere inteso, in base ad un'interpretazione adeguatrice, nel senso di non incidere sul concorso della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e delle Province autonome alla riduzione del debito pubblico, nel senso che tale concorso resta quello stabilito dalle norme statutarie citate.

La Consulta dichiara non fondata anche la terza questione, relativa alla violazione del principio di leale collaborazione da parte dell'articolo 4, comma 1, lettera b), che ha sostituito alla procedura amministrativa concertata l'atto legislativo, non essendo il principio di leale collaborazione riferibile a quest'ultimo. La Corte richiama la propria sentenza 250/2015 con cui, nel decidere una questione analoga, ha respinto quella che appariva, e appare, la configurazione da parte delle ricorrenti di una *sorta di riserva costituzionale di procedimento amministrativo concertato*, che in realtà non sussiste.

La quarta questione, sollevata dalle Regioni ordinarie Lombardia, Liguria e Veneto, attiene anch'essa alla violazione del principio di leale collaborazione, ma è posta in una prospettiva diversa rispetto alla precedente. Le ricorrenti censurano, infatti, l'articolo 4 della l.164/2016 per non avere previsto un coinvolgimento regionale nella definizione delle modalità della riduzione del debito, cioè nell'adozione dell'atto legislativo a cui tale definizione è affidata, atteso che tale concorso determina un forte impatto sulla autonomia finanziaria regionale.

Secondo la Corte anche in questo caso la questione non è fondata e non sussiste violazione del principio di leale collaborazione.

La costante giurisprudenza costituzionale non ha mai ritenuto necessario, infatti, un coinvolgimento delle regioni nel procedimento di formazione delle leggi e ha costantemente escluso che il principio di leale collaborazione dia luogo al fondamento costituzionale relativo all'applicazione dei meccanismi collaborativi nel procedimento legislativo. Inoltre, se dalla previsione in Costituzione di alcune particolari ipotesi in cui una legge statale ordinaria è preceduta da un raccordo con le regioni (art. 116, terzo comma, art. 132, secondo comma, art. 133, primo comma), non è lecito desumere alcuna regola generale circa la necessità di percorsi collaborativi di quel genere né tanto meno la regola per cui, oltre ai casi specifici considerati in quelle previsioni, le leggi statali incidenti sull'autonomia regionale possano essere ritenute implicitamente rinforzate da un vincolo

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Firenze, 23 e 24 novembre 2017 Enrico Righi – Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	--

procedimentale di collaborazione con le regioni.

Il procedimento legislativo, argomenta la Corte, è disciplinato da un sistema di norme contenute nella Costituzione e nei regolamenti parlamentari ai quali la prima rinvia per la disciplina integrativa (artt. 64 e 72 Cost.), con la conseguenza che si deve ritenere precluso a una legge, per quanto rinforzata, di regolare la procedura legislativa di altra legge, ancorché di rango diverso.